

(N. 249)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti) della Camera dei Deputati
nella seduta del 27 gennaio 1949 (V. Stampato N. 268)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GENNAIO 1949

Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I vincitori di concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli dei professori universitari, col grado di straordinario, con la decorrenza più utile - in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso - entro i limiti stabiliti dall'articolo 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Tale decorrenza, tuttavia, non può essere anteriore a quella della immissione in ruolo del professore il quale abbia occupato nella

terna il posto che immediatamente precedeva quello dell'interessato, e che, trovandosi in possesso dei requisiti allora prescritti, conseguì la nomina, entro i limiti stabiliti dal citato articolo 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni.

S'intendono in conseguenza modificate - ai soli effetti giuridici - le decorrenze delle nomine a professore ordinario conferite e da conferire.

Gli attuali professori straordinari dovranno in ogni caso completare il triennio solare di effettivo insegnamento previsto dalle disposizioni vigenti per la nomina ad ordinario, salva la successiva applicazione dei precedenti commi.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1948.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.